

Sergio Dissegna
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Circolari per la clientela

**Emergenza epidemiologica
da Coronavirus - DL 14.8.2020 n. 104
(c.d. “decreto Agosto”) -
Principali novità**

Sergio Dissegna
Dottore Commercialista
Revisore Legale

1 PREMESSA

Con il DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. "decreto Agosto"), pubblicato sulla *G.U.* 14.8.2020 n. 203, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Il DL 104/2020 è entrato in vigore il 15.8.2020, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 104/2020.

Il DL 104/2020 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI E VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE - ULTERIORE RATEIZZAZIONE

Con l'art. 97 del DL 104/2020 viene prevista la facoltà di rateizzare ulteriormente:

- i versamenti relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL, che erano stati sospesi;
- il versamento delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta.

Le nuove modalità, più favorevoli, sono alternative a quelle che erano state previste dagli artt. 126 e 127 del DL 34/2020.

In ogni caso non si procede al rimborso di quanto già versato.

2.1 EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

I soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei suddetti versamenti fiscali e contributivi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, possono quindi effettuarli, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione:

- in un'unica soluzione entro il 16.9.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020.

Il versamento del restante 50% può essere effettuato mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16.1.2021.

In alternativa resta applicabile il precedente piano di rateizzazione ai sensi del citato DL 34/2020, secondo il quale i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16.9.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020.

3 ULTERIORE SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RISCOSSIONE

L'art. 99 del DL 104/2020, modificando l'art. 68 del DL 18/2020, sancisce che la sospensione dei termini di pagamento derivanti dalle cartelle di pagamento riguarda quelle i cui termini scadono fra l'8.3.2020 e il 15.10.2020 e non più entro il 31.8.2020.

Il pagamento delle somme dovrà, pertanto, avvenire entro il 30.11.2020, con possibilità di chiedere la dilazione entro la medesima data.

Ambito applicativo

La sospensione riguarda anche gli accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali (fatte salve diverse interpretazioni fornite dagli stessi enti) e gli avvisi di addebito INPS.

In base alla lettera dell'art. 68 co. 1 del DL 18/2020, sono ricompresi gli accertamenti esecutivi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP. Tuttavia l'Agenzia delle Entrate, nella circ. 20.3.2020 n. 5, sostiene che il beneficio non si applichi agli accertamenti esecutivi, i quali si avvarrebbero della sola sospensione dei termini processuali (inerente altresì ai pagamenti) dal 9.3.2020 all'11.5.2020 (ai sensi dell'art. 83 del DL 18/2020).

3.1 DILAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Per le rate da dilazione dei ruoli con scadenza tra l'8.3.2020 e il 15.10.2020, il pagamento dovrà essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il 30.11.2020.

Con riferimento alle domande presentate entro il 15.10.2020, la decadenza dalla dilazione si verifica a seguito del mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece di cinque.

3.2 BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

L'art. 48-bis del DPR 602/73 stabilisce che gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di somme il cui importo è superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'eventuale morosità del creditore. In tal caso l'ente pubblico è chiamato a sospendere il pagamento fino a concorrenza della morosità e l'Agente della riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

La sospensione della procedura appena descritta, in base al DL 104/2020, viene prorogata dal 31.8.2020 al 15.10.2020.

La decorrenza della sospensione resta, invece, invariata all'8.3.2020.

3.3 SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ ESECUTIVE E CAUTELARI

Sono sospese sino al 15.10.2020:

- le attività di riscossione e cautelari, quali i pignoramenti, le ipoteche e i fermi;
- gli obblighi derivanti da pignoramenti di salari, stipendi e pensioni.

4 PROROGA DEL SECONDO ACCONTO IRPEF/IRES E IRAP

Per effetto dell'art. 98 del DL 104/2020, in presenza di certe condizioni, è prorogato al 30.4.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP,

Sergio Dissegna
Dottore Commercialista
Revisore Legale

dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti "solari", in relazione ai quali il versamento in esame sarebbe scaduto il 30.11.2020).

4.1 SOGGETTI BENEFICIARI

Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014);
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

La proroga interessa anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza".

Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".

4.2 NECESSITÀ DEL CALO DEL FATTURATO

La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell'anno 2020, l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

5 CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI - MODIFICHE

Con l'art. 77 del DL 104/2020 vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020.

In particolare, il credito d'imposta:

- spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, anche per le strutture termali;

Sergio Dissegna
Dottore Commercialista
Revisore Legale

- viene esteso anche con riferimento al mese di giugno e, per le attività stagionali, al mese di luglio.

Ricordo che il credito d'imposta è pari al 60% del canone di locazione pagato per il mese di giugno 2020 e spetta:

- solo ai soggetti con un fatturato 2019 inferiore ai 5 milioni di Euro
- ai soggetti che hanno avuto un calo di fatturato di oltre il 50% nel mese di giugno 2020 rispetto al mese di giugno 2019

6 CREDITO D'IMPOSTA PER SPONSORIZZAZIONI DI LEGHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Con l'art. 81 del DL 104/2020 viene riconosciuto un credito d'imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e di società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il credito d'imposta è pari al 50% di tali investimenti, nel limite delle risorse disponibili.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere:

- di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro;
- effettuato dall'1.7.2020 al 31.12.2020, tramite strumenti di pagamento diversi dal contante;
- destinato ai suddetti soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 prodotti in Italia almeno pari a 200.000,00 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/91.

Al fine di beneficiare dell'agevolazione è necessaria una preventiva istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

6 RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

L'art. 110 del DL 104/2020 prevede una nuova disciplina di rivalutazione dei beni d'impresa, la quale riguarda i beni risultanti dal bilancio 2019 e può essere effettuata nel bilancio 2020.

6.1 BENI RIVALUTABILI

Possono essere rivalutati i beni, materiali e immateriali, che costituiscono immobilizzazioni, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate, anch'esse costituenti immobilizzazioni.

A differenza di quanto previsto dalle precedenti leggi di rivalutazione, l'operazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene, senza quindi il vincolo delle categorie omogenee.

Sergio Dissegna
Dottore Commercialista
Revisore Legale

6.2 IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA

È possibile, alternativamente:

- effettuare la rivalutazione ai soli fini civilistici, senza pagamento di imposte sostitutive;
- effettuare la rivalutazione anche ai fini fiscali.

In questo secondo caso, occorre versare un'imposta sostitutiva del 3% sulla differenza tra il valore rivalutato e il valore "storico" dei beni.

L'imposta sostitutiva è versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo.

6.3 REGIME FISCALE DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

Se la rivalutazione viene effettuata anche ai fini fiscali, con il versamento dell'imposta sostitutiva del 3%, la riserva di patrimonio netto iscritta in bilancio a fronte del maggior valore dei beni è una riserva in sospensione d'imposta, che se distribuita genera tassazione anche in capo alla società.

È possibile affrancare tale riserva con una imposta sostitutiva del 10% (la quale si aggiunge a quella dovuta per la rivalutazione); in caso di affrancamento, la distribuzione non genera più alcun onere in capo alla società.

7 PROROGA DELLA MORATORIA DEI PAGAMENTI DELLE PMI

L'art. 65 del DL 104/2020 ha introdotto una specifica disciplina di proroga della moratoria dei pagamenti da parte delle PMI.

Sono prorogati dal 30.9.2020 al 31.1.2021, in particolare, i termini di sospensione:

- di cui all'art. 56 co. 2 lett. a), b) e c), co. 6 lett. a) e c) e co. 8 del DL 18/2020 conv. L. 27/2020, che regola le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese (sospensione mutui, finanziamenti, leasing...);
- di cui all'art. 37-*bis* del DL 23/2020 conv. L. 40/2020, sulle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese beneficiarie delle misure di cui all'art. 56 co. 2 del DL 18/2020.

Viene, inoltre, previsto che:

- la proroga della moratoria operi automaticamente e senza alcuna formalità per le imprese già ammesse alle misure di sostegno, di cui all'art. 56 co. 2 del DL 18/2020, al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020);
- la proroga non operi nell'ipotesi di rinuncia espressa dell'impresa beneficiaria, che deve pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;
- le imprese che, al 15.8.2020, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno finanziario di cui al co. 2 dell'art. 56 del DL 18/2020, possono essere ammesse entro il 31.12.2020, secondo le condizioni e le modalità previste dal suddetto art. 56;
- nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno di cui all'art. 56 co. 2 del DL 18/2020, il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive, di cui all'art. 56 co. 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al co. 2, come modificato dalla presente disposizione.

8 MODIFICHE AL C.D. “SUPERBONUS” DEL 110%

L'art. 119 del DL 34/2020 ha incrementato al 110% l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l'agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

8.1 QUORUM PER LE DELIBERE ASSEMBLEARI

Con l'art. 63 del DL 104/2020, viene previsto che le delibere condominiali aventi ad oggetto l'approvazione degli interventi che danno la possibilità di fruire del c.d. “superbonus” del 110% sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

8.2 IMMOBILI ESCLUSI

Il “superbonus” del 110% non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

- A/1 (abitazioni di tipo signorile);
- A/8 (abitazioni in ville);
- A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Con le modifiche apportate dall'art. 80 co. 6 del DL 104/2020, è stato infatti previsto che possono beneficiare del “superbonus” del 110% anche le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/9, se aperte al pubblico.

9 EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA AI DIPENDENTI - INCREMENTO DEL LIMITE DI ESCLUSIONE DA TASSAZIONE

Per effetto dell'art. 112 del DL 104/2020, limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51 co. 3 del TUIR è elevato da 258,23 euro a 516,46 euro.

10 INDENNITÀ PER AUTONOMI E DIPENDENTI

Vengono istituite nuove indennità in favore delle categorie di lavoratori sotto indicate.

10.1 INDENNITÀ EROGATE DALL'INPS

Per effetto dell'art. 9 del DL 104/2020, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:

- lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, anche in regime di somministrazione;

Sergio Dissegna
Dottore Commercialista
Revisore Legale

- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori dipendenti del settore del turismo e degli stabilimenti termali.

10.2 INDENNITÀ EROGATA DALLE CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE

Per effetto dell'art. 13 del DL 104/2020, ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria è riconosciuta un'indennità pari a 1.000,00 euro per il mese di maggio 2020.

Ai professionisti già beneficiari dell'analogia indennità per il mese di aprile 2020, l'indennità per maggio è erogata in via automatica. Per tutti gli altri, invece, l'indennità per maggio è riconosciuta:

- sulla base delle medesime condizioni definite dal DM 29.5.2020 per la mensilità di aprile;
- previa presentazione all'ente di previdenza di apposita domanda entro il 14.9.2020.

11 MISURE IN MATERIA DI INTEGRAZIONI SALARIALI

Il DL 104/2020 apporta numerose modifiche alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario e Cassa integrazione guadagni in deroga con causale COVID-19 ex DL 18/2020 e introduce un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono i predetti ammortizzatori sociali.

Il provvedimento in esame introduce anche novità in materia di trattamenti in deroga a favore degli sportivi professionisti e di cassa integrazione per i lavoratori delle c.d. "zone rosse".

11.1 NOVITÀ IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE COVID-19

Ai sensi dell'art. 1 del DL 104/2020, i datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere i trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga, di cui agli artt. 19 - 22-*quinquies* del DL 18/2020, per complessive 18 settimane, suddivise in due *tranches* da 9, da collocare nel periodo compreso tra il 13.7.2020 e il 31.12.2020.

La prima *tranche* di 9 settimane non richiede contribuzioni specifiche da parte dei datori di lavoro, mentre le eventuali settimane richieste e autorizzate in forza del DL 18/2020, ma collocate, anche parzialmente, in periodi successivi al 12.7.2020, concorrono a formare il *plafond* delle prime 9 settimane del periodo compreso tra il 13.7.2020 e il 31.12.2020.

La seconda *tranche* di 9 settimane, invece, comporta l'applicazione di una contribuzione specifica, fatta eccezione per quei datori di lavoro che:

- hanno subito una riduzione del fatturato del primo semestre 2020 pari o superiore al 20% rispetto al fatturato del primo semestre 2019;
- oppure hanno avviato l'attività di impresa successivamente all'1.1.2019.

Tale contribuzione è determinata nella misura del:

- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno

Sergio Dissegna
Dottore Commercialista
Revisore Legale

avuto una riduzione del fatturato del primo semestre 2020, rispetto a quello del primo semestre 2019, inferiore al 20%;

- 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato del primo semestre 2020, rispetto a quello del primo semestre 2019.

L'entità dell'eventuale calo di fatturato deve essere autocertificata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. In caso di mancata autocertificazione, trova automaticamente applicazione il contributo addizionale nella misura del 18%.

Le domande di accesso ai trattamenti in esame devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione del decreto in esame, il termine di decadenza è fissato al 30.9.2020.

11.2 ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE NON RICHIEDONO LA CIG COVID-19

L'art. 3 del DL 104/2020 riconosce in via eccezionale ai datori di lavoro privati non agricoli che non richiedono i trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga COVID-19 indicati nel medesimo decreto e che ne hanno già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico:

- per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.12.2020;
- nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.

L'esonero spetta anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del DL 18/2020, collocati, anche parzialmente, dopo il 12.7.2020.

I datori di lavoro che fruiscono dell'esonero in esame – cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento – sono soggetti ai divieti in materia di licenziamento per motivi economici di cui all'art. 14 del DL 104/2020. L'eventuale violazione dei predetti divieti determina la revoca retroattiva dell'esonero contributivo concesso e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale COVID-19.

12 PROROGA DELLA NASPI E DIS-COLL

Ai sensi dell'art. 5 del DL 104/2020, le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, previste dagli artt. 1 e 15 del DLgs. 22/2015, il cui periodo di fruizione si concluda nel periodo compreso tra l'1.5.2020 e il 30.6.2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza.

Il percettore non deve essere beneficiario delle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020, né di quelle di cui agli artt. 84, 85 e 98 del DL 34/2020, conv. L. 77/2020. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

La suddetta proroga risulta estesa anche ai soggetti già beneficiari della proroga della NASpI e della DIS-COLL prevista dall'art. 92 del suddetto DL 34/2020.

13 AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Il DL 104/2020 introduce nuovi esoneri contributivi in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro stabile, ovvero con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale.

L'art. 6 del DL 104/2020 prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato.

In particolare, ai datori di lavoro che assumono, successivamente al 15.8.2020 e fino al 31.12.2020, lavoratori con un contratto subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo pari a 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Tale esonero può essere fruito anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15.8.2020 ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Esclusioni

Sono esclusi dall'agevolazione:

- i datori del settore agricolo;
- i contratti di apprendistato;
- i contratti di lavoro domestico;
- i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

14 PROROGHE E RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE

L'art. 8 del DL 104/2020, modificando l'art. 93 del DL 34/2020, ha disposto che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, sempre in deroga all'art. 21 del DLgs. 81/2015, possono essere rinnovati o prorogati, anche in assenza delle causali di cui all'art. 19 co. 1 di tale DLgs., fino alla data del 31.12.2020 alle seguenti condizioni:

- il rinnovo o la proroga sono possibili per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta;
- ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi.

L'art. 8 del DL 104/2020 ha inoltre abrogato il co. 1-*bis* dell'art. 93 del DL 34/2020, che disponeva la proroga automatica, per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei contratti:

- di apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 del DLgs. 81/2015;
- di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.

15 DIVIETO DI LICENZIAMENTO

L'art. 14 del DL 104/2020 conferma il divieto di licenziamento per motivi economici, originariamente introdotto dall'art. 46 del DL 18/2020, collegando la relativa scadenza alla proroga degli ammortizzatori sociali disposta con il suddetto DL 104/2020.

Il divieto viene quindi limitato ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito:

- dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 di cui all'art. 1 del DL 104/2020;
- ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 del DL 104/2020.

Per tali soggetti resta precluso:

- l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano sospese quelle pendenti avviate dopo il 23.2.2020 (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto);
- il recesso per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 della L. 604/66.

L'art. 14 del DL 104/2020 ripropone la previsione per cui i datori di lavoro possono revocare la risoluzione del rapporto anche oltre il termine di 15 giorni dall'impugnazione del licenziamento previsto dall'art. 18 co. 10 della L. 300/70, facendo contestuale richiesta per fruire di uno degli ammortizzatori sociali previsti dal DL 18/2020 fin dalla data dell'originario licenziamento, estendendone l'applicazione a tutti i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo effettuati nel corso del 2020.

Eccezioni

Le suddette preclusioni e sospensioni in materia di licenziamento non si applicano nelle ipotesi di:

- licenziamenti per cessazione definitiva dell'attività conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, qualora non sia configurabile un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c.;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (a tali lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASPI);
- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione (qualora l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, potranno essere licenziati i lavoratori impiegati nei settori non compresi nello stesso).